
Comune di Scheggino

Provincia di Perugia

Verbale n. 47 del 23.11.2020

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.88 DEL 08/10/2020 AVENTE AD OGGETTO:
"PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2021-2023"**

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di novembre il revisore unico del Comune di Scheggino ha ricevuto dal Responsabile del settore finanziario dottoressa Lena Pasqua Bianchi la documentazione per rilasciare il parere di cui all'oggetto.

Premesso

- che l'attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle disponibilità di bilancio ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della spesa programmata per il personale (art. 39, L. 449/1997; art. 91 D.Lgs. 267/2000);
- che il D.Lgs. 75 del 25/05/2017 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 ovvero:

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di per/sonale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Considerato

- che per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore, le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall'anno 2007 in poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della corte dei conti;

-che dalla ricognizione di cui al comma 1, dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico dell'Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente; - che la Legge di conversione 126/2020 del decreto legge 104/2020 all'art. 57 comma 3-septies cita:

-che“ a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”

-che l'Ente ha rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio

- i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente in coerenza con la pianificazione delle attività dell'Ente stesso e con gli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Esaminata

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all' oggetto e i relativi richiami normativi citati relativi agli obblighi e ai vincoli a cui sono tenuti gli enti locali ai quali si rinvia per una corretta applicazione della normativa relativa all'assunzione del personale;

Preso atto

-che le posizioni previste nella nuova programmazione triennale dei fabbisogni di personale consentono il rispetto dei vincoli di spesa del personale

Visti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n..267:

Esprime

parere favorevole all'adozione del suddetto atto.

IL REVISORE UNICO

